

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1059-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 17 dicembre 1970*

*modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 7 aprile 1971 (V. Stampato n. 2963)*

**d'iniziativa dei senatori GRONCHI, GIRAUDO e NOE'**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 aprile 1971*

Contributi per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione della Casa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (CIVIS)

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il contributo annualmente erogato al Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie (CIVIS) viene aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1970, per la parte iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della somma di lire 50.000.000, che sarà interamente destinata al funzionamento ed alle opere di ordinaria manutenzione della Casa

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il contributo annualmente erogato al Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie (CIVIS) viene aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1971, per la parte iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della somma di lire 50.000.000, che sarà interamente destinata al funzionamento ed alle opere di ordinaria manutenzione della Casa internazio-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

internazionale dello studente dal Centro stesso gestita in Roma ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 309.

Art. 2.

In aggiunta al contributo stabilito dall'articolo precedente, è concessa, limitatamente agli anni finanziari 1970 e 1971 ed in ciascuno di essi, un'integrazione straordinaria di lire 30.000.000, da erogare al Centro di cui all'articolo stesso e per i fini ivi precisati.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, rispettivamente, per la parte attinente al disposto dell'articolo 1, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, quanto a tale esercizio, e quanto all'anno finanziario 1971 mediante riduzione del corrispondente capitolo del relativo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero; e per la parte attinente al disposto dell'articolo 2, mediante riduzione del capitolo n. 2411 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, nonché del corrispondente capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nale dello studente dal Centro stesso gestita in Roma ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 309.

Art. 2.

In aggiunta al contributo stabilito dall'articolo precedente, è concessa, limitatamente agli anni finanziari 1971 e 1972 ed in ciascuno di essi, un'integrazione straordinaria di lire 55.000.000, da erogare al Centro di cui all'articolo stesso e per i fini ivi precisati.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 50 milioni, relativo all'aumento del contributo ordinario al CIVIS, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

All'onere di lire 55 milioni relativo al contributo straordinario allo stesso CIVIS per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, di cui al precedente articolo 2, si provvede per lire 25 milioni mediante riduzione del citato capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, e per lire 30 milioni mediante riduzione del capitolo numero 2411 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.